



Numero registro generale 601/2022

Numero sezionale 1972/2026

Numero di raccolta generale 10551/2026

Data pubblicazione 21/04/2026



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

TRIBUTI.:
accertamento
sintetico –
omessa pronuncia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANDREINA GIUDICEPIETRO	Presidente	
VALENTINO LENOCI	Consigliere	
DANIELA MARCONI	Consigliere	
MARIA CLARA SALI	Relatore	n. 601/2022 r.g.
ANGELO NAPOLITANO	Consigliere	A.C. 3.3.2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 601/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore*,
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

– *ricorrente* –

CONTRO



– *intimata* –

avverso la sentenza n. 779/6/2021 della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna, depositata in data 31.5.2021, non notificata;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza
camerale del 3.3.2026;



FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate, previo invito, notificava a [REDACTED] l'avviso di accertamento n. [REDACTED], con il quale rettificava il reddito dichiarato per l'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e ss. del d.P.R. n. 600/73, accertando un maggior reddito pari ed euro 78.008,97, sulla base di indici di capacità contributiva (spese per elementi certi, spese per investimenti).
2. La Commissione tributaria provinciale di Modena, adita dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito imponibile in euro 50.882,00, in quanto riteneva che la contribuente avesse dimostrato entrate extra reddituali per euro 19.126,84.
3. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (d'ora in poi C.T.R.), adita dalla contribuente, accoglieva l'appello ed annullava integralmente l'atto impositivo, ritenendo che lo scostamento del reddito rispetto al biennio precedente riguardava l'anno di imposta 2007, per il quale l'A.F. era decaduta dal potere di accertamento, con la conseguenza che il reddito di tale anno non poteva essere utilizzato per effettuare l'accertamento sintetico del reddito dell'anno 2008.
4. L'Agenzia delle Entrate propone tempestivo ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
5. [REDACTED] è rimasta intimata.
6. E stata fissata l'adunanza camerale del 3.3.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «*violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, 42 e 43 del d.p.r. n. 600/73, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.*», l'Agenzia delle Entrate assume che la C.T.R. abbia deciso la causa, contravvenendo alla regola prevista dall'art. 38 del



d.p.r. citato in rubrica, che fa riferimento al reddito complessivo netto accertabile che si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato per due o più periodi di imposta. L'A.F. può dunque verificare lo scostamento per almeno due anni anche non consecutivi, a prescindere dal fatto che il periodo di imposta diverso da quello accertato e preso a riferimento della verifica dello scostamento non possa più formare oggetto di autonomo accertamento per intervenuta decadenza ex art. 43 d.p.r. n. 600/73, come da costante orientamento di legittimità. L'accertamento avrebbe pertanto dovuto essere confermato, con accoglimento del motivo di gravame incidentale, riprodotto nell'odierno ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, rimasto assorbito, avente ad oggetto la quota di spese che la C.T.P. aveva ritenuto adeguatamente giustificate.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato la legittimità dell'accertamento sintetico operato facendo riferimento, ai fini dello scostamento, anche ad altra annualità per la quale era intervenuta la decadenza dal potere impositivo (*ex plurimis*, Cass. n. 315/2018, Cass. 28171/2017, Cass. 24324/2019), sulla scia dei principi fissati da Cass. n. 26541 del 05/11/2008, secondo cui <<ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico>>.

1.3. Appare, pertanto, in contrasto con i suddetti principi, il ritenere, da parte della CTR, che l'anno di imposta 2007 non fosse utilizzabile per



verificare lo scostamento del reddito, in quanto per tale anno di imposta l'A.F. era decaduta dal potere accertativo ex art. 43 del d.p.r. n. 600/73.

1.4. Di conseguenza, il giudice del rinvio dovrà altresì esaminare l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate ed in particolare la censura all'operato del giudice di primo grado in merito alle entrate extra reddituali ritenute dimostrate dalla contribuente (di cui a pagina 15 delle controdeduzioni in appello dell'Agenzia delle Entrate).

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.

Il Presidente

(Andreina Giudicepietro)

